



S.S. Audace Resistente – Osteria Nuova

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO

ARTICOLO 1

Nello spirito della Costituzione Repubblicana e in base agli articoli 36 e segg. del Codice Civile, è costituita con sede in Osteria Nuova (Comune di Bagno a Ripoli, Provincia di Firenze), un'Associazione di promozione sociale che assume la denominazione di “SOCIETA' SPORTIVA AUDACE RESISTENTE”.

ARTICOLO 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere unitario.

Compiti dell'Associazione sono:

- Promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale nonché servizi;
- Essere strumento di lotta per la crescita democratica e culturale dei cittadini, mediante iniziative culturali, ricreative, turistiche e sportive gestite dai Soci;
- Essere attivamente impegnata nella lotta contro il fascismo comunque esso si manifesti;
- Avanzare proposte all'Ente Pubblico e partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata politica del territorio e per la utilizzazione e gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive, ricreative, assistenziali posti in essere dall'Ente Locale;
- Impegnarsi contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata.

A tali fini l'Associazione provvede:

1. A raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
2. A dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali.

L'Associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

I SOCI

ARTICOLO 3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ARTICOLO 5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ARTICOLO 6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I Soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ARTICOLO 7

I Soci sono tenuti:

- Al pagamento della tessera sociale, il cui importo è stabilito dal regolamento interno;
- Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ARTICOLO 8

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

ARTICOLO 9

I Soci sono sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. Quando, in qualunque nodo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

3. L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
4. Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
5. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ARTICOLO 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Dal fondo di riserva.

ARTICOLO 11

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ARTICOLO 12

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ARTICOLO 13

Sono previsti la costituzione e l'utilizzo del fondo di riserva, il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea generale dei Soci.

Il residuo attivo dell'esercizio sarà devoluto come segue:

- Il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva;
- Il rimanente a disposizione per iniziative a carattere assistenziale, culturale, sportivo, ecc. e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'Ordine del Giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

ARTICOLO 16

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo. Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dall'art.2 del presente Statuto;
4. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;

5. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
6. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ARTICOLO 17

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via Straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli 19 e 31.

Tale Assemblea Straordinaria è convocata, con preavviso di almeno sette giorni liberi:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto (1/5) dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta.

ARTICOLO 18

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti con diritto al voto su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno salvo eccezioni di cui all'articolo 19.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ARTICOLO 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un quarto dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 31.

ARTICOLO 20

Le votazioni avvengono per alzata di mano o scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti con diritto di voto o il Consiglio Direttivo.

Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

ARTICOLO 21

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

Saranno eletti anche un Segretario, che ha il compito di riportare su un apposito libro dei verbali le deliberazioni adottate, e due scrutatori che controlleranno i risultati delle votazioni in Assemblea.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) Consiglieri, eletti fra i Soci in numero sempre dispari.

La sua elezione sarà fatta a scrutinio segreto sotto il controllo della Commissione Elettorale, eletta in Assemblea, che presenterà una lista di candidati superiore di almeno tre unità al numero di Consiglieri da eleggere indicato dall'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza, che ha il compito di sostituire per scadenze immediate il Consiglio Direttivo. Tali decisioni dovranno essere ratificate nella successiva seduta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei Soci fino ad un terzo dei suoi componenti, rimanendo sempre dispari il numero dei Consiglieri.

ARTICOLO 24

Il consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo (1/3) dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ARTICOLO 25

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. Formulare i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
5. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
6. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
7. Deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
8. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
9. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
10. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
11. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
12. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ARTICOLO 27

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri eletti dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione mediante controlli periodici, nonché di verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il rendiconto annuale deve essere approvato e firmato dal Collegio dei Sindaci Revisori prima di essere presentato in Assemblea.

Il Collegio si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ARTICOLO 29

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

ARTICOLO 30

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 80% dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 70% del corpo sociale con diritto di voto.

ARTICOLO 32

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 31 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più Liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 33

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

§ § §

Statuto Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 14 ottobre 1999, in ottemperanza al Decreto Legislativo 460 del 4 dicembre 1997 (art. 5, comma 2). Ratifica notarile in data 27 aprile 2000, alla presenza del dott. Simone Ghinassi.